

IL CASO

La vicenda riguarda l'**abbruciamento di residui vegetali agricoli** e la distinzione tra attività agricola consentita, gestione di rifiuti e smaltimento non autorizzato di rifiuti mediante combustione.

Il riferimento normativo fondamentale è il combinato disposto degli **artt. 182, comma 6-bis, 185, comma 1, lett. f), e 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006**. La Cassazione conferma che l'abbruciamento dei residui vegetali **non è automaticamente lecito** per il solo fatto che il materiale provenga da attività agricola. La deroga alla disciplina dei rifiuti opera soltanto quando sono rispettate **tutte le condizioni previste dalla legge**.

ART. 182, COMMA 6-BIS: LA REGOLA OPERATIVA

La disposizione consente, a determinate condizioni, il raggruppamento e l'abbruciamento in loco dei materiali vegetali.

Le condizioni evidenziate dalla sentenza sono:

- materiale vegetale rientrante nell'art. 185, comma 1, lett. f);
- attività effettuata **nel luogo di produzione**;
- abbruciamento in **piccoli cumuli**;
- quantità giornaliera **non superiore a 3 metri steri per ettaro**;
- finalità di reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti;
- rispetto dei divieti derivanti dai periodi di massimo rischio incendi;
- rispetto degli eventuali divieti o limitazioni adottati dalle autorità competenti.

Il superamento delle condizioni previste dalla norma determina la fuoriuscita della condotta dall'area delle attività agricole escluse dalla disciplina dei rifiuti.

IL LIMITE DEI 3 METRI STERI PER ETTARO

Nel caso esaminato erano presenti **20 cumuli**, di dimensioni di circa **0,80 × 0,70 × 0,30 m** e un volume complessivo calcolato dagli operanti di **3,36 metri steri**. La difesa sosteneva che il quantitativo avrebbe dovuto essere rapportato all'intera estensione del fondo agricolo, costituito da più particelle. La Cassazione respinge questa impostazione nel caso concreto.

Il parametro dell'ettaro deve essere rapportato alla **superficie sulla quale viene effettuata l'attività di abbruciamento e alla quale sono riferiti i cumuli oggetto dell'accertamento**, secondo la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito. Nel caso concreto, quindi, era corretta la considerazione della **singola particella sulla quale l'imputato stava operando**, anziché dell'intero fondo composto da più particelle.

Attenzione: questo passaggio va utilizzato con cautela nei verbali perchè non è corretto trasformarlo in una regola assoluta secondo cui si deve sempre considerare esclusivamente la particella catastale.

La sentenza conferma la correttezza della valutazione **in quel caso concreto**, sulla base delle caratteristiche dell'attività accertata.

CHE COSA È IL "METRO STERO"

La sentenza chiarisce anche il significato dell'unità di misura, il **metro stero** è un'unità di volume apparente che comprende sia il materiale vegetale sia gli spazi vuoti presenti tra i materiali. La sentenza lo assimila, esemplificativamente, a una catasta delle dimensioni di **1 m × 1 m × 1 m**.

Questo è un elemento particolarmente importante per l'attività di accertamento della Polizia Locale, non basta quindi indicare genericamente "sono presenti numerosi residui vegetali", ma occorre procedere, per quanto possibile, alla **quantificazione volumetrica dei cumuli**.

IL SUPERAMENTO DEL LIMITE TRASFORMA L'ABBRUCIAMENTO IN GESTIONE ILLECITA DI RIFIUTI

Quando i materiali vegetali dell'art. 185, comma 1, lett. f), vengono bruciati al di fuori delle condizioni previste dall'art. 182, comma 6-bis, viene meno l'esclusione dalla disciplina dei rifiuti e la conseguenza è la possibile configurabilità dell'art. **256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006**, quale attività di gestione di rifiuti non autorizzata. La Cassazione richiama espressamente il proprio precedente **Sez. 3, n. 5504/2016**.

IL DIVIETO REGIONALE DI ABBRUCIAMENTO

Altro elemento decisivo è il periodo temporale, nel caso concreto l'abbruciamento era avvenuto il **17 agosto** e la Regione aveva previsto il divieto di abbruciamento dal **4 luglio al 30 settembre**.

Pertanto, anche se il quantitativo fosse stato contenuto entro il limite ordinario, doveva comunque essere considerato il **divieto regionale vigente nel periodo di massimo rischio**. La sentenza afferma inoltre che in questo settore può venire in rilievo una **norma penale in bianco integrata da una fonte subordinata**.

L'operatore quindi non deve verificare soltanto "Che materiale sta bruciando?", ma deve verificare anche **"Oggi l'abbruciamento è consentito nel territorio in cui mi trovo?"**

Occorre quindi controllare la normativa regionale e gli eventuali provvedimenti comunali o di altre autorità competenti vigenti al momento del controllo.

ART. 185, COMMA 1, LETT. F): NON TUTTI I RESIDUI VEGETALI SONO "RIFIUTI"

La sentenza ricorda che l'art. 185, comma 1, lett. f), esclude dalla disciplina dei rifiuti determinati materiali agricoli e forestali naturali non pericolosi, quali la paglia, gli sfalci, le potature ed altri materiali vegetali analoghi, quando ricorrono le condizioni previste dalla disposizione.

Attenzione: l'esclusione non significa che qualsiasi combustione di tali materiali sia sempre lecita.

L'art. 185 riguarda la qualificazione del materiale e l'ambito della disciplina dei rifiuti; l'art. 182, comma 6-bis disciplina specificamente le condizioni dell'abbruciamento.

È proprio il **combinato disposto** delle norme che determina la liceità o meno della condotta.

IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO PUÒ ASSUMERE RILIEVO PENALE

La difesa contestava che un decreto dirigenziale regionale potesse incidere sulla configurabilità del reato. La Cassazione, invece, riconosce che, nel caso concreto, il divieto regionale assume rilievo perché la stessa disposizione statale rinvia alla disciplina dei periodi di massimo rischio incendi dichiarati dalle Regioni, quindi non si tratta semplicemente di una fonte amministrativa che "crea" autonomamente il reato.

La fonte subordinata **specifica una condizione alla quale la legge statale collega la liceità della combustione**.

PRINCIPIO DI OFFENSIVITÀ

La difesa sosteneva inoltre che si trattasse di una condotta occasionale, di modesta entità, riconducibile a una tradizionale pratica agricola e priva di concreta capacità lesiva dell'ambiente ma la Cassazione non accoglie la censura. Il fatto è stato ritenuto **penalmente sussistente**, ma contemporaneamente caratterizzato da **lieve offensività**.

Questa distinzione è fondamentale perché **il fatto può costituire reato e, contemporaneamente, essere non punibile per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis c.p.** ed è esattamente ciò che è avvenuto nel caso esaminato.

Quindi **reato sussistente ≠ necessaria condanna**.

La particolare tenuità interviene successivamente, come causa di non punibilità.

SINTESI OPERATIVA PER LA POLIZIA LOCALE

Quando la pattuglia interviene su un abbruciamento, occorre procedere secondo questa sequenza.

IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO

Accertare le generalità, la qualità del soggetto, se proprietario/conducente del fondo, il rapporto con l'attività agricola.

IDENTIFICAZIONE DEL MATERIALE

Verificare cosa viene bruciato, la provenienza, la natura del materiale, la presenza di rifiuti diversi dai residui vegetali, l'eventuale presenza di plastica, imballaggi, materiali sintetici, pneumatici, legno trattato ecc.

Fotografare il materiale prima della combustione completa, quando possibile.

LUOGO DI PRODUZIONE

Accertare dove sono stati prodotti i residui, dove vengono bruciati e la corrispondenza tra luogo di produzione e luogo di combustione.

QUANTIFICAZIONE

Rilevare il numero dei cumuli, la lunghezza e la larghezza, l'altezza, l'eventuale volume complessivo e la superficie interessata. È opportuno documentare fotograficamente le misurazioni. Nel verbale riportare **come è stata effettuata la stima**.

CALCOLO DEI METRI STERI

Determinare il volume apparente dei cumuli. Nel caso concreto della sentenza **20 cumuli → 3,36 metri steri**. Verificare quindi il limite ≤ 3 metri steri per ettaro/giorno previsto dall'art. 182, comma 6-bis.

VERIFICA DEL PERIODO

Accertare l'eventuale periodo di massimo rischio incendi, i divieti regionali, gli eventuali divieti comunali, l'esistenza di ordinanze contingibili e urgenti, la presenza di disposizioni temporanee delle autorità competenti e le condizioni meteorologiche e ambientali rilevanti.

VERIFICA DELLA FINALITÀ

Accertare se l'attività è effettivamente riconducibile al **reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti**. La finalità dichiarata dal soggetto deve essere confrontata con le concrete modalità dell'attività.

CHECKLIST RAPIDA PER LA PATTUGLIA

Controllo	Esito
Materiale vegetale naturale non pericoloso	☐
Provenienza agricola accertata	☐
Luogo di produzione	☐
Combustione nel luogo di produzione	☐
Piccoli cumuli	☐
Numero cumuli rilevato	☐
Dimensioni singoli cumuli rilevate	☐
Volume complessivo stimato	☐
Metri steri/ettaro verificati	☐
Limite di 3 m ³ steri/ettaro rispettato	☐
Periodo di massimo rischio incendi	☐
Divieto regionale vigente	☐
Eventuale divieto comunale	☐
Condizioni meteorologiche/ambientali	☐
Finalità agricola dichiarata	☐

Controllo	Esito
Reimpiego come ammendante/concime	☐
Presenza di materiali estranei	☐
Documentazione fotografica	☐
Identificazione responsabile	☐

ATTENZIONE AL DATO TEMPORALE

La pronuncia è particolarmente utile perché dimostra che **la verifica normativa deve essere contestualizzata alla data dell'accertamento**. Nel caso esaminato non era sufficiente stabilire che "l'abbruciamento di residui vegetali è normalmente consentito", ma bisognava verificare la disciplina vigente **alla data del fatto**. Per un accertamento attuale, quindi, l'operatore deve verificare la disciplina **vigente alla data e nel territorio dell'intervento**, senza utilizzare automaticamente il regime normativo richiamato dalla sentenza.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA SENTENZA

La pronuncia può essere sintetizzata attraverso quattro principi:

- L'abbruciamento di residui vegetali agricoli è sottratto alla disciplina dei rifiuti **solo quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 182, comma 6-bis, d.lgs. 152/2006**.
- Il superamento del limite quantitativo previsto dalla norma fa venir meno l'esclusione dalla disciplina dei rifiuti e può integrare il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006.
- Il divieto regionale di abbruciamento adottato nell'ambito della disciplina del rischio incendi può integrare la disciplina statale quale **fonte subordinata richiamata dalla norma penale in bianco**.
- La condotta può integrare il reato pur risultando, per la sua concreta offensività, **particolarmente tenue ai sensi dell'art. 131-bis c.p.**

MASSIMA DELLA SENTENZA

In tema di gestione dei rifiuti, l'abbruciamento di residui vegetali agricoli effettuato nel luogo di produzione integra il reato di gestione illecita di rifiuti di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006 quando non siano rispettate le condizioni previste dall'art. 182, comma 6-bis, del medesimo decreto, tra cui il limite quantitativo di tre metri steri per ettaro e le ulteriori prescrizioni relative ai periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi. Il divieto regionale di combustione dei residui vegetali, adottato nell'ambito della disciplina statale, può concorrere a integrare la norma penale in bianco. La particolare occasionalità e il contenuto superamento del limite quantitativo possono, tuttavia, giustificare l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Massima operativa per la Polizia Locale

Il fatto che il materiale da bruciare sia costituito da residui vegetali agricoli non rende di per sé lecita la combustione: l'operatore deve verificare luogo di produzione, natura del materiale, quantitativo, limite dei tre metri steri per ettaro, modalità di raggruppamento, periodo dell'anno e vigenti divieti regionali o locali. Quando le condizioni dell'art. 182, comma 6-bis, d.lgs. 152/2006 non sono rispettate, l'abbruciamento può assumere rilevanza penale ai sensi dell'art. 256, comma 1, lett. a), del medesimo decreto.

IL PUNTO DA RICORDARE PER L'OPERATORE

La regola pratica della sentenza può essere ridotta a questa formula:

RESIDUO VEGETALE ≠ AUTOMATICAMENTE ABBRUCIAMENTO LECITO

Occorre verificare:

MATERIALE + LUOGO + QUANTITÀ + MODALITÀ + PERIODO + DIVIETI VIGENTI

e soltanto dopo concludere se l'attività rientri nella deroga dell'art. 182, comma 6-bis oppure nella disciplina dei rifiuti.

Giovanni Paris